



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 219 del 23/03/2022

Disposizioni per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna.

Firmato da: Luca Cascone



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di legge
Disposizioni per contrastare lo spopolamento
dei piccoli Comuni di montagna.

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione Campania, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione, al fine di contrastare il declino demografico in atto nelle zone montane, con la presente legge promuove iniziative volte a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei piccoli Comuni di montagna, favorendo la natalità e incentivando l'insediamento di nuovi residenti che intendono trasferire la propria residenza in detti Comuni nonché ottimizzare la qualità dei servizi di telefonia mobile e accesso a internet e l'apertura di ambulatori pediatrici.
2. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, favorisce una adeguata attività di promozione, tutela e valorizzazione del territorio montano, del suo patrimonio umano, culturale e sociale.



Consiglio Regionale della Campania

Art.2

Classificazione dei Comuni montani

1. Ai fini della presente legge sono definiti piccoli Comuni di montagna i Comuni della Regione Campania classificati montani sulla base dei dati predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, nei quali è stato registrato nell'arco degli ultimi cinque anni un calo demografico.
2. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa vigente in materia determina l'elenco dei Comuni di cui al comma 1 del presente articolo. L'elenco è aggiornato almeno ogni tre anni sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e costituisce un archivio generale al quale riferirsi per l'attivazione delle politiche regionali di sostegno e perequazione. In sede di prima applicazione, è considerato l'elenco risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3
Bonus natalità

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a istituire un bonus natalità, quale misura specifica di sostegno per favorire l'incremento delle nascite e valorizzare la genitorialità nei piccoli Comuni di montagna.
2. Il bonus di cui al comma 1 è corrisposto, in favore dei nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la propria residenza nei Comuni di cui all'articolo 2 comma 1 per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, o dell'ingresso in famiglia di un minore in adozione o in affido fino a tre anni di età.
3. I soggetti beneficiari del bonus natalità sono i genitori, entrambi in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza in un piccolo Comune di montagna della Regione Campania ovvero, in subordine, trasferiscano e mantengano la propria residenza in uno di detti Comuni per cinque anni;
 - b) un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo familiare non superiore a 25.000 euro annui;
4. L'assegno di natalità è cumulabile con eventuali altri contributi disposti per le medesime finalità, nonché con l'incentivo di cui all'articolo 4.
5. Il contributo economico di cui al comma 1, è concesso, sotto forma di assegno mensile da erogarsi fino al terzo anno di età del bambino nella misura massima di 200 euro mensili per il primo figlio e 150 euro per ogni figlio successivo.
7. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità di assegnazione del bonus natalità, nonché i relativi controlli.
8. Gli Enti Locali possono integrare con proprie risorse l'importo dell'assegno di cui al presente articolo.
9. Le Aziende Sanitarie Locali ed i piccoli Comuni di montagna assicurano attività di supporto per promuovere la diffusione delle informazioni in materia di accesso all'assegno di natalità.



Consiglio Regionale della Campania

Art.4
Incentivi per i nuovi residenti

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è riconosciuto, per un triennio, un contributo economico pari a 2.400,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari che, entro novanta giorni dall'accoglimento della domanda, trasferiscono la propria residenza in un Comune di montagna della Regione Campania con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1 e la mantengono per almeno cinque anni, pena la decadenza dal contributo e la restituzione delle somme percepite.
2. I componenti del nucleo familiare richiedente il beneficio di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero apolidi o stranieri con regolare permesso di soggiorno;
 - b) avere la residenza in Italia da almeno cinque anni consecutivi ovvero essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia.
3. Il contributo di cui al comma 1 non viene erogato per nuclei familiari che provengono da un comune campano con una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.
4. Ai fini del conseguimento del contributo è necessario, altresì, che il nucleo familiare richiedente dichiarare e dimostri che l'immobile ubicato nel Comune di nuova residenza, sia esso di proprietà o derivante da un contratto di locazione o di comodato o altro titolo equivalente, sia destinato a dimora abituale per tutto il periodo di godimento del beneficio. Fatte salve le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), qualora venga accertata l'insussistenza di tale requisito, nei confronti dei destinatari si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio del beneficio percepito.
5. L'importo del contributo di cui al comma 1 è raddoppiato qualora i nuclei familiari richiedenti avviino nel piccolo Comune montano di nuova residenza un'attività imprenditoriale, anche attraverso il recupero di beni immobili del patrimonio storico-artistico.
6. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con l'assegno di natalità di cui all'articolo 3.
7. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità di assegnazione del contributo, nonché i relativi controlli.
8. Gli Enti locali possono integrare con proprie risorse l'importo del contributo di cui al comma 1.
9. I piccoli Comuni di montagna assicurano attività di supporto per promuovere la diffusione delle informazioni in materia di accesso agli incentivi per i nuovi residenti.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

Servizi di telefonia mobile e accesso a internet

1. Al fine di ridurre il gap infrastrutturale esistente in alcune alle zone montane e consentire, una maggiore coesione sociale, la Regione nell'ambito della Strategia nazionale per la banda ultra larga, si attiva al fine di monitorare e ottimizzare la qualità dei servizi di telefonia mobile e accesso a internet ed attivare eventuali nuovi sistemi per limitare la distanza tecnologica tra i Comuni montani e le aree urbane.
2. I progetti riguardanti i comuni montani con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti regionali per la realizzazione dei collegamenti informatici e inerenti alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili.
3. La Giunta regionale provvede, inoltre, affinché siano pienamente sfruttate le possibilità garantite dalle nuove connessioni veloci, in particolare per quanto riguarda la semplificazione, lo snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo, il miglioramento delle relazioni e dei servizi offerti a cittadini e imprese.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

(Promozione di intese tra le Asl e i Comuni montani per l'apertura di ambulatori pediatrici)

1. Al fine di sostenere e favorire la tutela della salute e la prevenzione delle malattie della popolazione in età pediatrica, la Regione Campania promuove intese tra le Asl e i Comuni con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, per la messa a disposizione e l'allestimento di locali idonei alle attività sanitarie di tipo ambulatoriale nella disciplina della pediatria, in cui sia possibile, per lo specialista, effettuare prestazioni sanitarie per quota parte delle ore di servizio settimanale, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene pubblica, dei contratti di lavoro e in accordo con le OO.SS.
2. la Regione riconosce contributi agli enti locali che finalizzano proposte all'allestimento di locali idonei alle attività sanitarie di cui al comma 1.
3. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria annua è di euro 250.000,00 a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 8
4. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce:
 - a) I criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 2;
 - b) le procedure per il controllo della effettiva realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e le eventuali revoche dei contributi previsti;
 - c) le modalità di riparto tra i comuni più idonee ad assicurare priorità agli interventi per i quali gli enti locali abbiano messo a disposizione dei locali idonei all'attivazione di attività sanitarie di cui al comma 1



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7
Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, a partire dal primo anno successivo all'approvazione della presente legge, sulla base dei dati raccolti, rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della stessa. A tal fine, la struttura tecnica regionale competente presenta annualmente alla Commissione consiliare di riferimento una relazione dalla quale emergano:
 - a) le informazioni relative agli assegni di natalità, con l'indicazione degli importi, del numero di beneficiari per Comune, degli elementi di priorità presenti nei nuclei, dei contenuti della deliberazione di Giunta sulle modalità di assegnazione e sui relativi controlli, delle eventuali integrazioni di risorse da parte degli enti locali;
 - b) le informazioni relative agli incentivi per i nuovi residenti, con l'indicazione degli importi, del numero di beneficiari per Comune, dei contenuti della deliberazione di Giunta sulle modalità di assegnazione e sui relativi controlli, delle eventuali integrazioni di risorse da parte degli enti locali;
 - c) i risultati raggiunti nel miglioramento dei servizi di telefonia mobile e accesso ad internet nei comuni montani e il miglioramento in generale delle condizioni
 - d) il numero dei comuni che hanno aperto degli ambulatori pediatrici;
 - e) gli elementi per valutare l'impatto delle misure attuate sul bilancio demografico del Comune e/o frazione interessati e sulla durata di eventuali trasferimenti.
 - g) il numero e caratteristiche delle famiglie coinvolte;
 - e) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge, ivi comprese quelle evidenziate dai soggetti interessati.
2. La Commissione consiliare di riferimento, esaminata la relazione, possono riferire al Consiglio regionale per l'assunzione di eventuali opportune determinazioni.
3. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne effettuano l'esame.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8
(Disposizioni in materia finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 2. 850.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024, si provvede a valere sulla Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 05 Interventi per le famiglie, Titolo 1, del bilancio previsionale 2021-2023 e contestuale riduzione di pari importo della Missione 20, Programma 01, Titolo 1.
2. A tale scopo è istituito apposito capitolo di spesa corrente nell'ambito della Missione 12, programma 5, titolo 1 del bilancio in cui confluiscono le suddette risorse.
3. A decorrere dal successivo esercizio finanziario le quote di spesa annuali sono determinate dalla legge di bilancio della Regione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La regione Campania ha un territorio montuoso e collinare molto vasto. I Comuni montani campani costituiscono, infatti, una fetta importante del territorio regionale e rappresentano in termini sociali, ambientali ed economici un patrimonio culturale da tutelare.

I Comuni montani sono comunità che custodiscono e preservano l'identità della nostra nazione che in molti territori del paese è del tutto scomparsa. I predetti territori necessitano, quindi, di interventi mirati al fine di favorirne il miglior sviluppo locale possibile, in quanto i piccoli Comuni stanno diventando sempre più mini. Nei municipi fino a 3mila abitanti la popolazione in questi anni si è progressivamente ridotta, con un calo che dal 1971 al 2020 ha fatto registrare risultati molto preoccupanti e tutto questo mentre il numero degli italiani cresceva del 12 per cento.

È l'effetto di un progressivo spopolamento, e molti di questi Comuni negli anni hanno perso quasi la metà degli abitanti. È una tendenza che negli anni non ha subito variazioni, anzi, nell'ultimo periodo si è persino accentuata. L'ultimo censimento aveva fotografato, infatti, nei centri fino a 5mila abitanti, una popolazione di appena circa 10,1 milioni di persona.

Queste comunità, pertanto, sono a rischio di estinzione per cause molteplici e di difficile risoluzione.

La presente proposta di legge nasce da queste esigenze, rafforzare le politiche in favore dei territori montani della nostra regione, identificare gli obiettivi da sviluppare per contrastare lo spopolamento definendo norme che possono garantire tutela e sviluppo. e difendere l'identità storica e culturale di questi luoghi.

Per cui diventa necessario intervenire con norme regionali per ridurre l'isolamento di questi Comuni attraverso incentivi e bonus.

Il provvedimento prevede un bonus natalità quale misura specifica di sostegno per favorire l'incremento delle nascite e valorizzare la genitorialità nei piccoli Comuni di montagna.

L'assegno viene corrisposto per dodici mensilità, al momento della nascita di un figlio e fino al compimento del terzo anno di vita, o dell'ingresso in famiglia di un minore in adozione o in affidamento fino a tre anni di età.

Previsto anche un incentivo in favore dei nuclei familiari che, entro novanta giorni dall'accoglimento della domanda, si impegnano a trasferire la propria residenza in un piccolo Comune montano della Regione Campania e a mantenerla per almeno cinque anni, pena la decadenza dal contributo e la restituzione delle somme percepite.

Altri articoli riguardano la qualità dei servizi di telefonia mobile e accesso a internet e l'apertura di ambulatori pediatrici.

Tutte le misure si riferiscono ai Comuni classificati montani con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti nei quali è stato registrato, nell'arco degli ultimi 5 anni, un calo demografico superiore alla media regionale.

La proposta di legge è suddivisa in 9 articoli.



Consiglio Regionale della Campania

L'articolo 1 individua i principi e le finalità generali della presente proposta di legge e stabilisce che, da un lato la Regione riconosce la specificità delle aree montane, ne promuove lo sviluppo sociale ed economico ai fini della riduzione delle sperequazioni e delle diseguaglianze, dall'altro individua i livelli essenziali di servizi pubblici per garantire vivibilità e residenzialità e favorisce una adeguata attività di promozione, tutela e valorizzazione del territorio montano.

Dopo aver richiamato le generali funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna previste dalla Costituzione, all'articolo 2 si prevede la classificazione dei Comuni montani da effettuarsi da parte della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa legge. Nelle more di tale adempimento, si prevede l'utilizzo dell'elenco definito dall'ISTAT.

L'articolo 3 istituisce e disciplina il bonus natalità.

L'articolo 4 disciplina gli incentivi in favore dei nuclei familiari che, entro novanta giorni dall'accoglimento della domanda, trasferiscono la propria residenza in un Comune di montagna della Regione Campania.

Con l'articolo 5 la regione si attiva per ottimizzare i servizi di telefonia mobile e accesso a internet nei Comuni montani.

L'articolo 6 promuove intese tra le Asl e i Comuni con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, e un contributo per la messa a disposizione e l'allestimento di locali idonei alle attività sanitarie di tipo pediatrico.

L'articolo 7 riguarda le clausole valutative.

L'articolo 8 è la norma finanziaria che stanziava le risorse necessarie all'attuazione della presente proposta di legge.

L'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore della legge.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE FINANZIARIA

Dall'attuazione della presente legge derivano oneri per euro **3.850.000,00** per ciascuno degli anni **2022, 2023 e 2024**. A tale spesa si farà fronte mediante prelievo di pari importo dalla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie” - Titolo 1 “Spese correnti” del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania approvato con Legge regionale.

La quantificazione della spesa è stata determinata tenendo conto del fabbisogno in **1.800.000,00** annui per il bonus natalità, **1.800.000,00** per l’incentivo per i nuovi residenti e **250.000,00** per l’apertura di ambulatori pediatrici.

Tali cifre sono state stimati tenendo in considerazione che sia necessario almeno € 2.400,00 annui a famiglia per il bonus natalità e € 2.400,00 annui per l’incentivo per i nuovi residenti, mentre sono stati stimati in euro € 5.000,00 per ogni Ente locale la somma necessaria che per adibire spazi utili all’attivazione di ambulatori pediatrici.

Attraverso tali misure si riuscirà a soddisfare per ogni annualità, circa 750 famiglie per ogni misura e circa 50 comuni per l’apertura di ambulatori pediatrici. Sono stati considerati, in euro € 5.000,00 per ogni Ente locale la cifra necessaria per adibire gli spazi utili all’attivazione di ambulatori pediatrici tenendo conto di eventuali necessità concernenti l’adeguamento strutturale per adibire appositi spazi all’istituzione ambulatori pediatrici, la cartellonistica identificativa del servizio e di iniziative divulgative e promozionali.

Tale impegno economico soddisferà, pertanto, la richiesta di almeno 50 Comuni l’anno, ed in un triennio, fino ad un totale di 150 comuni, un numero soddisfacente per coprire circa il 50% degli Enti Locali presenti sul territorio regionale che hanno una popolazione inferiore a 3000 abitanti

Pertanto, gli interventi previsti all’art.3, all’art. 4 e all’art.6 della proposta di legge, necessitano di una copertura pari a 3.850.000,00 milioni di euro l’anno.

Agli oneri conseguenti, che assommano quindi a € 11.550.000 da distribuirsi in tre anni, si fa fronte con l’appostamento di 3.850.000 di euro per il 2022, e di pari stanziamenti per le annualità 2023 e 2024, nell'ambito delle risorse appostate alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie” - Titolo 1 “Spese correnti” del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania approvato con Legge regionale e conseguente rimodulazione del Titolo 1.

La Giunta regionale provvede con proprio atto alle opportune variazioni di bilancio, secondo lo schema allegato:

ONERI PREVISTI	Pluriennale 1° Esercizio (2022)	Pluriennale 2°Esercizio (2023)	Pluriennale 3 Esercizio (2024)
Nuove o maggiori spese correnti (art. 3 e 4)	€ 3.850.000,00	€ 3.850.000,00	€ 3.850.000,00



Consiglio Regionale della Campania

Minori entrate (art./artt.)	0,00	0,00	0,00
Totale oneri da coprire	€ 3.850.000,00	€ 3.850.000,00	€ 3.850.000,00
MEZZI DI COPERTURA	0,00	0,00	0,00
Utilizzo accantonamenti	0,00	0,00	0,00
iscritti nei fondi speciali	0,00	0,00	0,00
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa.	€ 3.850.000,00	€ 3.850.000,00	€ 3.850.000,00
Nuove o maggiori entrate (art./artt)	0,00	0,00	0,00
Totale mezzi di copertura	€ 3.850.000,00	€ 3.850.000,00	€ 3.850.000,00



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

(ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 37 del 2017)

PRIMO FIRMATARIO: CONSIGLIERE LUCA CASCONI

TITOLO: DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE LO SPOPOLAMENTO DEI PICCOLI COMUNI DI MONTAGNA.

DESCRIZIONE ELEMENTI INFORMATIVI IN ORDINE AL CONTESTO FINANZIARIO

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di rafforzare le politiche in favore dei territori montani della nostra regione, identificare gli obiettivi da sviluppare per contrastare lo spopolamento definendo norme che possono garantire tutela e sviluppo e difendere l'identità storica e culturale di questi luoghi.

Il provvedimento prevede **Un bonus natalità quale misura specifica di sostegno per favorire l'incremento delle nascite e valorizzare la genitorialità nei piccoli comuni di montagna. E un incentivo in favore dei nuclei familiari che, si impegnano a trasferire la propria residenza in un piccolo comune montano della Regione Campania.**

Altri interventi riguardano la qualità dei servizi di telefonia mobile, l'accesso a internet e l'apertura di ambulatori pediatrici nei comuni montani.

INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI PRESUNTI (DIRETTI/INDIRETTI) DERIVANTI DAL PROGETTO DI LEGGE E RELATIVA QUANTIFICAZIONE SOMMARIA

ART.	PRESENZA ONERI (Si/No)	STIMA ONERI (IN EURO)	DATI – CRITERI – METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI
Art.1	NO	0,00	Finalità e oggetto Individua i principi, le finalità e l'oggetto della proposta di legge, specificando i principali ambiti di intervento. Non vi è insorgenza di oneri diretti o indiretti.
Art.2	NO	0,00	Classificazione dei comuni Non vi è insorgenza di oneri diretti o indiretti.
Art.3	SI	1.80000,00	Bonus natalità



Consiglio Regionale della Campania

Art.4	SI	1.80000,00	Incentivi per i nuovi residenti in favore dei nuclei familiari, trasferiscono la propria residenza in un Comune di montagna della Regione Campania
Art.5	NO	0,00	Servizi di telefonia mobile e accesso a internet Non vi è insorgenza di oneri diretti o indiretti.
Art.6	SI	250.000,00	Promozione di intese tra le Asl e i Comuni montani per l'apertura di ambulatori pediatrici Si promuove intese tra le Asl e i Comuni per la messa a disposizione e l'allestimento di locali idonei alle attività sanitarie di tipo ambulatori pediatrici.
Art. 7	NO	0,00	Clausola valutativa Non vi è insorgenza di oneri diretti o indiretti.
Art. 8	SI	3.850,000	Norma finanziaria Stanzia le risorse necessarie all'attuazione della presente proposta di legge.
Art. 9	NO	0,00	Entrata in vigore disciplina l'entrata in vigore della legge.



Consiglio Regionale della Campania

INDICAZIONE SULLA TIPOLOGIA DI COPERTURA DELLA SPESA IN RELAZIONE AGLI ONERI QUANTIFICATI

RIFERIMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2022-2024

SEZIONE A) NATURA, TIPOLOGIA E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DALL'ARTICOLO 38 DEL D. LGS. 118/2011.

Natura spesa:	spesa corrente	X	pluriennale	
Tipologia Spesa:	annuale		pluriennale	X
	obbligatoria		non obbligatoria	X

Stanziamento:	Anno 2022 € 3.850.000,00 Anno 2023 € 3.850.000,00 Anno 2024 € € 3.850.000,00
Missione e Programma su cui imputare la Spesa	Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie” - Titolo 1 “Spese correnti” del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania

MODALITA DI COPERTURA		
Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	NO	0,00
Risorse presenti in fondi speciali	NO	0,00
Ricorso a nuove o	Compilare sezione Sottostante B	0,00



Consiglio Regionale della Campania

maggiori entrate 0,00		
Altre modalità	All'interno della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie" - Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania	€ 3.850.000,00

SEZIONE B) INDICARE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE DA UTILIZZARE A COPERTURA DELLA SPESA INDICATA NELLA SEZIONE A)

Nella proposta di legge non sono contenute disposizioni che prevedono nuove o maggiori entrate.

TITOLO: _____

TIPOLOGIA DELL'ENTRATA: _____

SEZIONE C) IN CASO DI DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO MINORI ENTRATE, ALLA STREGUA DI UNA LINEA DI SPESA INDICARE IDONEA COPERTURA FINANZIARIA COMPENSATIVA.

Nella proposta di legge non sono contenute disposizioni che prevedono minori entrate.



Consiglio Regionale della Campania

SCHEMA AIR
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SEZIONI	CONTENUTI
Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione	<p>a) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate</p> <p>La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di portare al centro dell'attenzione politica la realtà dello spopolamento abitativo e della natalità nei piccoli comuni montani della regione Campania. In alcune realtà dell'entroterra campano lo spopolamento ha raggiunto cifre preoccupanti e, in alcuni casi, si osserva un vuoto abitativo del 50% della popolazione. Queste comunità, senza un intervento mirato, sono a rischio di estinzione.</p> <p><u>CRITICITÀ CONSTATATE/ESIGENZA SOCIALI</u></p> <p>La mancanza di lavoro, la ricerca di lavori più remunerativi ed i pochi guadagni derivante dall'agricoltura hanno creato, nel corso degli anni, un continuo abbandono dei piccoli paesi montani. A queste gravi carenze si è aggiunto, per la famiglia, la mancanza di strutture ospedaliere, strade difficili da percorrere e non ben collegate. Anche la mancanza di strutture scolastiche ha certamente condizionato molte famiglie a lasciare il paese natio. Pur essendo i paesi montani e quelli con una popolazione al di sotto di 5.000 abitanti la gran parte dei comuni italiani, questi raggiungono appena i 10 milioni di persone (ultimo censimento nazionale). Queste comunità, pertanto, sono a rischio di estinzione.</p> <p><u>CONTESTO NORMATIVO</u></p> <p>La rilevanza giuridica della montanità trova il suo fondamento nell'art. 44, secondo comma della Costituzione: «La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane». L'interesse nazionale in favore della salvaguardia e valorizzazione dei territori montani trova fin da subito la sua giustificazione, da un lato, nelle caratteristiche fisiche dell'ambiente montano e nei fattori antropici che ad esse si associano (limitate dimensioni comunità locali, dispersione territoriale e isolamento).</p> <p><u>OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE</u></p> <p>La presente proposta di legge nasce dall'esigenza fondamentale del mantenimento della vitalità socioeconomica (e ambientale) di tali zone. La permanenza di popolazione sulle aree di altura risponde a una imprescindibile necessità di presidio del territorio: per curare il patrimonio idrico, per contenere e mediare e "filtrare" i processi erosivi, per scongiurare frane e alluvioni. Inoltre, si presentano come aree</p>



Consiglio Regionale della Campania

	<p>significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali (di istruzione, salute e mobilità), ricche di importanti risorse ambientali e culturali e fortemente diversificate per natura a seguito di secolari processi di antropizzazione</p> <p><u>DESTINATARI</u> I comuni montani: I piccoli comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti.</p> <p>b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo. Gli obiettivi di breve/ medio periodo o specifici dell'intervento normativo sono i seguenti: Sostegno dello sviluppo sostenibile, economico, sociale, ambientale e culturale; promozione dell'equilibrio demografico; tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico; sistema dei servizi essenziali Ricare l'interesse a scegliere, come luogo di vita, i piccoli borghi montani. Ricare lo spirito di comunità allargata, così com'era la vita in montagna prima del boom economico. La disponibilità da parte della Regione Campania a contributi economici va nell'ottica di dare dignità a chi ritorna a lavorare all'interno della propria comunità, il bonus natalità a favorirla e valorizzarne la genitorialità.</p> <p>c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR. principali <u>indicatori</u> saranno, tra gli altri: Regione Campania Amministrazione comunale Provincia</p> <p>d) Indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio. Soggetti pubblici: Regione Campania; Provincia; Comuni Destinatari Indiretti: la collettività nel suo insieme</p>
Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento	ANCI Comunità Montane UNCEN Comuni
Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di	<p>L'opzione zero è stata valutata come non preferibile in quanto il "non intervento" non sarebbe in grado di fornire una risposta valida al raggiungimento degli obiettivi.</p> <p>La necessità di un intervento normativo è legata principalmente</p>



Consiglio Regionale della Campania

regolamentazione (opzione zero)	<p>all'esigenza di avere una legge regionale che salvaguardi lo spopolamento ormai in atto da decenni in questi territori.</p> <p>Dev'essere studiato un progetto per la predisposizione di un Piano per l'istruzione e per il collegamento dei plessi scolastici ubicati in tali aree, nonché, l'informatizzazione e la progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative</p>
Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio	<p>Non sono state considerate e valutate opzioni.</p> <p>Eventuali attività programmatiche a carico della Giunta finalizzate all'organizzazione di attività oggetto della legge hanno necessità di essere individuate e finalizzate con un provvedimento legislativo.</p>
Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI	<p>a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti</p> <p>Non sono state considerate e valutate opzioni svantaggiose.</p> <p>L'approvazione della proposta di legge in oggetto arrecherebbe solo vantaggi a paesi che, da decenni, osservano e sono protagonisti passivi di un allontanamento continuo di giovani e nuclei familiari. Il loro ritorno ed il mantenimento dei primi rappresenterebbe un segno di rinascita</p> <p>Eventuali attività programmatiche a carico della Giunta finalizzate all'organizzazione di attività oggetto della legge hanno necessità di essere individuate e finalizzate con un provvedimento legislativo.</p> <p>1) Vantaggi per i cittadini</p> <ul style="list-style-type: none">– ritrovato prestigio e senso civico e sociale d'appartenenza;– uno strumento per riappropriarsi delle proprie tradizioni e costumi;– importante indotto negli altri comparti produttivi (turistico-culturale, artigianato, commercio);– aumento del livello di benessere. <p>2) Vantaggi per il territorio</p> <ul style="list-style-type: none">– opportunità legate ad uno sviluppo ecosostenibile;– conservazione e valorizzazione dell'intero sistema territoriale;– maggiore efficienza ed efficacia del sistema di governance pubblica;– apertura e scambi con l'esterno, che aumentano il livello socioculturale e produttivo della popolazione. <p>b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.</p> <p>Trattasi di microimprese a carattere familiare che sicuramente troverebbero miglioramenti economici. Le piccole botteghe di una volta (e penso alla salumeria, alla macelleria, alla drogheria, al bar) tornerebbero ad avere una nuova centralità come punto di ascolto e di unione.</p> <p>c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico dei cittadini e imprese.</p> <p>Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione</p>



Consiglio Regionale della Campania

	<p>L'impatto dal punto di vista degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese è pari a zero.</p> <p>L'impianto normativo introduce oneri a carico della Regione per l'erogazione dei contributi previsti a favore dei comuni per il raggiungimento degli obiettivi.</p>
Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili	<p>Il ripopolamento dei borghi rurali e montani permetterebbe di rivitalizzare un paesaggio unico per bellezza e vivibilità, nonché, offrirebbe un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane. Apporterebbe miglioramenti alle reti infrastrutturali e migliorerebbe il coordinamento tra i servizi pubblici e privati finalizzati al collegamento tra i comuni aree rurali ed urbane e tra questi ed il comune capoluogo di provincia e regione.</p>
Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione	<p>a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio La concretizzazione delle disposizioni previste dall'intervento normativo è demandata alla Giunta regionale, d'intesa con i comuni della Regione, con l'ANCI, con le Comunità montane, UNCEM, Parchi regionali, comuni montani, rurali sotto i 3000 abitanti</p> <p>b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento Oltre alla consueta pubblicazione nel BURC, la Regione assicura sostegno economico, visibilità e azione di divulgazione attraverso gli strumenti informativi, anche su piattaforma digitale.</p> <p>c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio L'attività di analisi e controllo sullo stato di attuazione della norma è implicitamente affidata alla regione Campania.</p> <p>d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio L'intervento normativo non è corredato da una clausola valutativa</p>
Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea	<p>L'intervento regolatorio rispetta i livelli minimi di regolazione europea.</p>